

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

TERZA SESSIONE

(Strasburgo, 2 - 4 luglio 1996)

RISOLUZIONE 31 (1996)¹

SUI

**PRINCIPI DA SEGUIRE PER L'AZIONE DEL CONGRESSO
IN OCCASIONE DELLA PREPARAZIONE DEI RAPPORTI SULLA
SITUAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE E REGIONALE
NEI PAESI MEMBRI E NEI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE
AL CONSIGLIO D'EUROPA**

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 4 luglio 1996 terza seduta (ved. doc. CG (3) 3, progetto di Risoluzione presentato dai Sig.ri A. Tchernoff e A. Chénard, Relatori)

Il Congresso,

1) Ribadendo la propria convinzione:

- che gli enti locali e regionali sono uno dei fondamenti di ogni Stato democratico e che la loro autonomia deve essere non solo tutelata ma anche sviluppata;
- che una delle garanzie essenziali dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali risiede nel rispetto dei diritti e delle libertà degli enti locali e regionali;
- che, conformemente al principio di sussidiarietà, è a livello locale che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici può esercitarsi nel modo più diretto;
- che una democrazia locale e regionale efficiente contribuisce alla sicurezza democratica, così com'è stata definita dal vertice di Vienna, per la costruzione di un'Europa unita fondata sul primato del diritto;

2) Ricordando:

- l'importanza, l'attualità e l'influenza della Carta europea dell'autonomia locale, la diversità delle situazioni alle quali essa si applica, la volontà manifesta degli Stati europei di farvi riferimento nella costruzione di una democrazia locale autentica rispondente alle esigenze dei cittadini europei, nonché alla loro preoccupazione di vederla effettivamente applicata;
- che uno degli obiettivi essenziali della Carta europea dell'autonomia locale è la effettiva attuazione del principio di sussidiarietà in quanto strumento democratico che consente la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione degli affari pubblici riguardanti il loro ambiente quotidiano;
- che la Carta europea dell'autonomia locale costituisce la traduzione giuridica del principio democratico in virtù del quale il grado di autonomia di cui beneficiano gli enti locali e regionali può essere considerato come la pietra angolare di una vera democrazia;
- la propria iniziativa per la preparazione di un progetto di Carta europea dell'autonomia regionale che, in quanto complemento inscindibile della Carta europea dell'autonomia locale, relativamente agli aspetti regionali dell'autonomia e del principio di sussidiarietà, contribuirà a completare il *corpus* giuridico del diritto europeo nel campo dei diritti e delle libertà degli enti territoriali;

3) Considerando che il Congresso, in accordo con il Comitato dei Ministri, assicura l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale attraverso un Gruppo di lavoro costituito al suo interno, assistito da un Comitato di esperti indipendenti;

4) Ricordando che tale attività consiste oggi:

- nel controllo permanente *ex-officio* dell'applicazione degli articoli della Carta in tutti i paesi contraenti, sulla base delle conclusioni del Comitato di esperti indipendenti;
- in un controllo da effettuarsi su richiesta delle autorità locali e regionali degli Stati membri, mediante le loro associazioni rappresentative o le loro delegazioni presso il CPLRE;

5) Avuto riguardo ai risultati positivi conseguiti:

- nel lavoro di preparazione dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri, e segnatamente nell'ambito del rapporto concernente la democrazia locale rumena - che costituisce un esempio particolarmente positivo di dialogo e di cooperazione fra gli organi del Consiglio d'Europa e i suoi Stati membri;
- nell'ambito della preparazione dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale e delle attività di osservazione delle elezioni locali e/o regionali negli Stati *illo tempore* candidati all'adesione (Albania, [Croazia]², Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Federazione di Russia, Ucraina);
- nell'ambito del dialogo schietto e costruttivo che esso ha stabilito con le autorità della Lituania, del Regno Unito e della Turchia per quanto riguarda la situazione della democrazia locale e regionale in questi paesi;

6) Desiderando armonizzare in un contesto più coerente le procedure e i principi da seguire in occasione:

- a) delle proprie attività di controllo dell'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale;
- b) della preparazione dei propri rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa³;
- c) delle sue attività di osservazione delle elezioni locali e regionali negli Stati candidati all'adesione;

7) Per quanto riguarda le attività di controllo dell'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale, di cui al punto 6 a) sopraccitato, fa riferimento alla sua Risoluzione (3)7(1996) e alla sua Raccomandazione (3)7(1996) adottate durante la sua terza Sessione plenaria;

² A tutt'oggi, la Croazia non fa ancora parte del Consiglio d'Europa.

³ Questi rapporti sono stabiliti sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, *littera* b della *Risoluzione statutaria (94)3 del Comitato dei Ministri sull'istituzione del Congresso* e tengono conto del parere favorevole espresso dai Delegati dei Ministri durante la loro 526° riunione, trasmesso al Congresso per lettera del 26 gennaio 1996.

8) Decide che, per quanto riguarda la preparazione dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri, di cui al punto 6 b) sopraccitato, l'Ufficio di Presidenza, di propria iniziativa o sulla base:

- di una richiesta delle autorità locali e regionali degli Stati membri inoltrata per il tramite delle loro associazioni rappresentative o delle delegazioni presso il CPLRE;
- o di una richiesta del Gruppo di lavoro incaricato di seguire l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale in seguito alle conclusioni del Comitato di esperti indipendenti che lavorano sotto la sua egida;
- o di una domanda del Comitato dei Ministri e/o dell'Assemblea parlamentare, nel quadro delle loro procedure relative al rispetto degli impegni presi dagli Stati membri del Consiglio d'Europa;

i. proceda alla definizione dei fatti mediante una prima missione ricognitiva condotta da almeno due membri del Congresso, che consenta l'avvio di un dialogo franco e costruttivo sia con le autorità nazionali sia con quelle territoriali dello Stato membro interessato;

ii. se la missione ricognitiva mostra che i fatti giustificano un intervento più approfondito, e sentito il parere del gruppo di lavoro incaricato di seguire l'attuazione della Carta, predisponga un Gruppo di lavoro *ad hoc* incaricato di preparare un rapporto approfondito, eventualmente basato su ulteriori contatti sul posto, anche con le autorità nazionali interessate, e di presentarlo in Sessione plenaria al Congresso o alla Commissione permanente;

iii. prima dell'adozione definitiva del rapporto di cui sopra, offra alle autorità nazionali interessate la possibilità di far conoscere il loro parere;

9) Decide che, per quanto riguarda la preparazione dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati candidati, di cui al punto 6 b) sopraccitato, l'Ufficio di Presidenza adotti d'urgenza un Rapporto predisposto da due Relatori assistiti da uno o più esperti indipendenti, e che tale rapporto venga in seguito trasmesso da un lato, per informazione, alla Commissione permanente e dall'altro all'Assemblea parlamentare e al Comitato dei Ministri perché essi ne tengano conto al momento della richiesta di adesione di detti Stati e, eventualmente, al momento della definizione degli impegni che questi Stati sono chiamati ad assumere in vista dell'adesione allo statuto del Consiglio d'Europa;

10) Decide che, per quanto riguarda le attività di osservazione delle elezioni locali e regionali di cui al punto 6 c) sopraccitato, l'Ufficio di Presidenza adotti un Rapporto predisposto da un gruppo di osservatori scelti nella/e Camera/e, interessata/e dalle operazioni di osservazione, e che, in seguito, questo rapporto venga trasmesso per informazione alla Commissione permanente, all'Assemblea parlamentare e al Comitato dei Ministri;

11) Chiede all'Ufficio di Presidenza di assicurarsi che, in un lasso di tempo ragionevole, tutti gli Stati membri siano oggetto di un rapporto particolareggiato sulla situazione della democrazia locale e regionale, e ciò anche senza che i soggetti legittimati al punto 8 di cui sopra lo abbiano espressamente richiesto.

12) Incarica il Comitato degli esperti indipendenti che lavorano sotto l'egida del Gruppo di lavoro responsabile del controllo e della messa in opera della Carta europea dell'autonomia locale, di preparare periodicamente, sotto il controllo di quest'ultimo, un riassunto tecnico che descriva, in maniera sintetica e sottoforma di scheda paese per paese, la situazione istituzionale, normativa - comprese le riforme recenti e quelle previste - e pratica della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri come nei paesi candidati all'adesione al Consiglio d'Europa quando l'Assemblea parlamentare è stata investita di un parere.

